Laura Meggiorato
Firmato da Laura Meggiorato
Data: 10/09/2024 13:48:38 CEST

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif LLPP 81-24/GB/sub Mestre, 10 Settembre .2024

DETERMINA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO AK RESTAURI DI ANTON KOCEKU

Affidamento lavori di manutenzione straordinaria della palazzina della direzione e dell'ufficio tecnico presso il cimitero di Mestre identificati "C.I.14267 - RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI TERRAFERMA" – Codice CIG B1E290DE7A Codice CUP F75C19001440004.

Il Responsabile Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- con atto prot. n. 45905 del 04/06/2024 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della palazzina della direzione e dell'ufficio tecnico presso il cimitero di Mestre ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023;
- l'appaltatore in data 06/08/2024 e successiva integrazione del 04/09/2024 ha chiesto l'autorizzazione ad affidare in subappalto i lavori di rientranti nella categoria OG1 alla ditta AK RESTAURI DI ANTON KOCEKU di Zelarino (VE) per un importo di € 10.740,16, di cui € 270,00 euro per oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa.
- l'appaltatore in fase di offerta aveva dichiarato di voler subappaltare, se necessario, i lavori relativi alla Categoria SOA OG1 inerenti l'oggetto dell'appalto, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- che le opere oggetto dell'istanza di autorizzazione al subappalto del 04/09/2024 corrispondono a quelle individuate dall'appaltatore in sede di offerta;
- che la prevalente esecuzione delle lavorazioni oggetto della categoria prevalente resta affidata all'appaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

atteso che

- tra l'appaltatore e il subappaltatore non sussistono forme di collegamento o controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile;
- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 come prescritto dall'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, nonché dichiarazione attestante il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, in particolare ha prodotto la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione richiesti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;

- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore con cui assume gli obblighi previsti dall'art. 119 comma 12 primo periodo del D. Lgs. 36/2023;
- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore resa ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 81/2008;
- che il Responsabile del Progetto ha verificato il possesso, da parte dell'impresa subappaltatrice, dei requisiti di cui all'art. 90, comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008;
- che, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile del Progetto ha verificato che i costi della sicurezza e della manodopera sono corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso;
- che il Responsabile del Progetto ha altresì verificato che i prezzi relativi al contratto di subappalto garantiscono gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- l'Appaltatore ha provveduto al deposito del contratto di subappalto e della documentazione inerente la ditta AK RESTAURI DI ANTON KOCEKU di Zelarino (VE);
- è stato acquisito il certificato DURC dell'impresa subappaltatrice che risulta regolare;
- sono state avviate presso gli enti competenti le verifiche sulle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali rese dal subappaltatore e che le medesime sono risultate regolari ad eccezione della richiesta dei certificati del Casellario Giudiziale che risulta essere ancora in istruttoria;

Visto che

che il Responsabile del Procedimento ha segnalato l'urgenza di procedere nelle more dell'esito della verifica anzidetta;

Considerato che

la ditta proposta come subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale

Autorizza

- l'appaltatore ad affidare in subappalto alla ditta AK RESTAURI DI ANTON KOCEKU di Zelarino (VE) C.F KCKNTN76S08Z100W, P.IVA 04819460272, per un importo di € 10.740,16 di cui 270,00 euro per oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa, opere riconducibili alla categoria prevalente OG1, così come meglio descritte nel contratto di subappalto che qui si richiama integralmente precisando che:

- **La presente autorizzazione viene rilasciata nelle more delle verifiche in corso presso il Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia ed è soggetta a condizione risolutiva qualora l'esito della verifica risulti negativo**.

- l'appaltatore è obbligato al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 anche per i pagamenti corrisposti ai subappaltatori e subfornitori e che tutti i relativi pagamenti dovranno riportare nella causale il codice CIG B1E290DE7A e il codice CUP F75C19001440004;
- vista l'espressa clausola di rinuncia inserita nel contratto di subappalto, non si procederà al pagamento diretto del subappaltatore; in questo caso entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere al RUP copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve integrare la tabella di cantiere con il nominativo del subappaltatore, in ossequio a quanto previsto dall'art. 119, comma 15 del D. Lgs. 36/2023;
- il subappaltatore, tramite l'appaltatore, è tenuto a trasmettere all'ufficio di Direzione Lavori la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 81/08 l'appaltatore è tenuto a munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. In ottemperanza all'art. 5 della L. 136/2010 la tessera di riconoscimento, inoltre, deve contenere anche la data di assunzione e gli estremi dell'autorizzazione al subappalto;

- Di procedere alle pubblicazioni ai fini della trasparenza disposte dall'art. 28 del D. Lgs. 36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.